

DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TREVISO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6D , serie 3 , numero 1548

data di stipula: 29/06/2024

ident.vo telematico: T6D24L001548000WE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03229680263				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



LEGA AMATORI CALCIO TREVISO

WWW.LEGAAMATORICALCIOTREVISO.IT E-MAIL: INFO@LEGAAMATORICALCIOTREVISO.IT

VIA BENZI 86 - TREVISO 31100 0422.408540

CEL. 333.8444400 - 342.1774795 - 348.6627059 - 340.0712402

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASD LACT TENUTASI A TREVISO IL 29.6.2024

Si è riunita alle ore 10.30 del giorno 29.6.2024 presso la sede dell'ASD LACT, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'ASD LACT regolarmente convocata con nota del 13.6.2024, allegata al presente verbale che diventa parte integrante dello stesso.

L'incontro è aperto del Presidente Gianni Biondo, che dopo aver salutato i presenti ringraziandoli per la loro presenza, chiede, su proposta del Consiglio Direttivo di procedere alla nomina del Presidente dell'Assemblea nella figura dello stesso Gianni Biondo e del Segretario nella persona di Michele Dimiddio.

I Presenti accolgono all'unanimità tale richiesta.

Il Sig. Gianni Biondo ringrazia per la nomina e, a norma dell'art. 8 del vigente statuto, constata la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, dichiara la validità dell'assemblea.

Precisando che la variazione dello statuto è dovuta a quanto previsto dal D.L. 28.2.2021, n. 36, passa la parola al Segretario Michele Dimiddio per la relativa illustrazione.

Effettuata la suddetta illustrazione, si apre la relativa discussione con i presenti.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo Statuto dell'ASD LACT.

I presenti all'unanimità approvano il nuovo Statuto dell'ASD LACT.

Non avendo altro da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 12.00 del giorno 29.6.2024.

Il Segretario dell'Assemblea

Michele Dimiddio

Il Presidente dell'Assemblea

Gianni Biondo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

17 LUG, 2024 1558

Reg.to il al N° Priv.S.3°



Esami e:

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
L'ASSISTENTE (*)

Reg.	
INT. 731T	
SANZ. 871T	
T.Sp. 964T	
Totale	

STATUTO

ART. 1

E' costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Lega Amatori Calcio Treviso" in breve " ASD LACT".

ART. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Treviso via Benzi 86.
L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo politico, aconfessionale, partitico né di lucro.
L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 4 (durata)

L'Associazione ha durata illimitata.
Essa può essere sciolta dall'assemblea straordinaria degli associati con la maggioranza dei 2 terzi degli aventi diritto al voto, con l'obbligo di devolvere contestualmente il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità uguali o simili. In caso di impossibilità a convocare l'assemblea straordinaria lo scioglimento della ASD LACT è regolato dalle norme del codice civile.

ART. 5 (oggetto)

L'associazione si propone di operare per la promozione e la diffusione della pratica della disciplina sportiva del calcio amatoriale dilettantistico, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva in tutte le loro forme organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio Provinciale-

Regionale – Nazionale e Estero.

A tal fine l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva sopra citata per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità.

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- l'organizzazione di corsi di addestramento per l'attività sportiva del calcio amatoriale;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attività sportiva sopra citata.

L'associazione intende agevolare l'esercizio dell'attività sportiva in argomento purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I.

L'Associazione intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive, anche paraolimpiche, riconosciuti dal CONI e dal CIP. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 6

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale optando per le disposizioni della legge 398/81. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti e si riserva la possibilità di erogare delle donazioni.

Handwritten signature

Handwritten signature

ART. 7 (entrate)

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative annuali degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote di iscrizione dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote e/o dei contributi di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti e a terzi;

Handwritten signature

- da eventuali contributi straordinari degli associati;

- da eventuali attività di raccolta fondi;

- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;

- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 8 (divieto di distribuzione utili)

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associazioni, lavoratori e collaboratori, amministrativi ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



ART. 9 (associati)

Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in Italia, compresi i minori di età.

L'associazione è composta:

- dagli associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione;

- dagli associati onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;

- dagli associati ordinari, identificati nei soci che svolgono l'attività sportiva in seno alla ASD LACT, nonché dai rappresentante, all'uopo delegato, di ciascuna delle società ASD o BAS che svolgono regolarmente attività sportiva, in seno alla ASD LACT, i quali sono ammessi a domanda.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso.

Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.



ART. 10 (diritti)

Tutti gli associati hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall'art. 12

ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario.

Ogni associato ha diritto a un voto.

La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

ART. 11 (organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da almeno un elemento sino ad un massimo di tre.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di novembre, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione della stagione sportiva conclusasi il 31 luglio e il bilancio preventivo per la stagione sportiva successiva.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

la nomina del Presidente dell'associazione (assemblea ordinaria);



la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (assemblea ordinaria);

la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori (assemblea ordinaria);

le modifiche dello statuto (assemblea straordinaria);

la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori (assemblea straordinaria);

tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza



dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti.

Le delibera dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto favore di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della Associazione.

ART. 13 (convocazione)

L'assemblea è convocata:

- dal Presidente in carica;
- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;
- a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative.

La convocazione può avvenire a mezzo e-mail e/o pec, al recapito, risultante dal libro degli Associati spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell'informazione, quali la pubblicazione all'albo dell'associazione per mezzo del comunicato ufficiale

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Ha la firma sociale degli atti che impegnino l'Associazione e la rappresenta in tutti i momenti organizzativi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo altresì può riunirsi anche su richiesta motivata della metà dei consiglieri (senza formalità).

Il Presidente ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale al Consiglio Direttivo, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle. Nel caso potrà avvalersi di un ristretto Comitato di Presidenza, appositamente nominato anche con collaborazioni esterne all'Associazione, relazionando sulle decisioni assunte (all'Assemblea o al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile).

In caso di assenza o impedimento temporaneo o cessazione della carica, viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente non più rieletto, può essere nominato Presidente Onorario dal Presidente in carica, su approvazione del Consiglio Direttivo e può essere invitato alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo su richiesta del Consiglio stesso, con facoltà di intervento senza diritto di voto.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I poteri di amministrazione potranno essere attribuiti ai consiglieri, sia in via congiunta che in



via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti ai consiglieri in via congiunta.

La revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Le delibere assunte dal consiglio direttivo saranno ritenute valide con la presenza di almeno cinque componenti.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri entreranno a far parte del consiglio direttivo coloro che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.

ART. 16 (POTERI)

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente provvede a nominare al suo interno le figure del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione, nonché di assegnare al proprio interno gli incarichi e responsabilità di settore.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

I consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico

Richard M...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.

ART. 17 (QUOTA SOCIALE)

La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota non è soggetta a rivalutazione.

ART. 18 (PRESTAZIONI DEI VOLONTARI)

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART.19 (TESSERATO)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme



dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale,

Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 20 (SCIOGLIMENTO)

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h)

D.Lgs. 36/2021.

ART. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge vigente.

Il Segretario ASD LACT

Michele Dimadio


Il Presidente ASD LACT

Gianni Biondo
